



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email pec: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
Partenza
Prot.n.0005657 del 21-06-2019
Categ. 10 Clas.1 Fasc.1



AREA TECNICA

ORDINANZA N. 38 DEL 04.06.2019

OGGETTO: Accertamento inottemperanza all'Ordinanza n. 06 del 19.02.2019 di demolizione opere abusive, con ripristino dello stato dei luoghi, adottato ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.
Ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Ordinanza n. 06 del 19.02.2019 è stato ingiunto al sig. Matalucci Giulio, nato a Teramo il 14/05/1965, residente a Montepandone (AP), Via V. Alfieri n. 39/A, in qualità di proprietario, di demolire, con ripristino dello stato dei luoghi sull'intera area, la seguente opera edilizia realizzata su terreno distinto al N.C.T. del Comune di Civitella del Tronto al foglio 9 particelle n. 126 e 533, ed in particolare:

- recinzione con pali in ferro, posta sui lati di confine con le particelle 538 e 125 del foglio n.9;
- manufatto realizzato con pali in cemento e ferro con lamiera ondulata in ferro, destinato a ricovero animali;
- deposito di materiali elettrici ed affini;

Visto il Verbale di constatazione e verifica del 27.05.2019 a firma del Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Civitella del Tronto, Ten. Giuseppe Ciprietti, acquisito al n. 4.790 di protocollo, dal quale risulta che il sig. Matalucci Giulio non ha ottemperato all'Ordinanza n. 06/2019;

Accertato che l'area sulla quale è stato realizzato l'abuso è gravata da vincolo sovraordinato di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2001, n.42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visto l'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., il quale prevede che "...L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti...";

Visto l'art.16 della legge 24 novembre 1981, n.689, nel testo vigente;

ACCERTA

la mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire nel termine intimato ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.;

AVVISA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., tale accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso del manufatto sopra descritto, che sarà demolito con ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica, a spese del Sig. Matalucci Giulio, nato a Teramo il 14/05/1965, residente a Monteprendone (AP), Via V. Alfieri n. 39/A;

ORDINA

per le motivazioni sopra riportate, nei confronti ed in solido del sig. Matalucci Giulio, nato a Teramo il 14/05/1965, residente a Monteprendone (AP), Via V. Alfieri n. 39/A, di versare la somma di Euro 4.000,00, quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi del comma 4-bis dell'art.31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., e determinata secondo quanto disposto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.689;

INGIUNGE

al sig. Matalucci Giulio, come sopra generalizzato, di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 4.000,00 (quattromila), mediante versamento a mezzo di c.c.p. postale n. 11550647, intestato al Comune di Civitella del Tronto, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto, significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione di cui all'art. 27 della suindicata Legge 689/1981. Nella causale dovrà essere specificato: "Pagamento sanzione amministrativa – Ordinanza di demolizione n. 06/2019";

Si fa presente infine che la presente ingiunzione costituisce titolo esecutivo e che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso entro il termine fissato per il pagamento, a norma dell'art.22 della succitata legge 689/1981.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga notificata, nelle forme di legge al sig. Matalucci Giulio, nato a Teramo il 14/05/1965, residente a Monteprendone, Via A. Alfieri n. 39/A;
2. L'invio in copia della presente ordinanza:
 - al Comando di Polizia Locale;
 - al Comandante della Stazione dei Carabinieri;
 - al Comandante della Stazione dei Carabinieri Forestali;
 - alla Procura della Repubblica di Teramo presso il Tribunale di Teramo;
 - alla Regione Abruzzo – Settore Urbanistica;
 - al Sindaco;
 - al Segretario Comunale;
 - Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio d'Abruzzo.

COMUNICA

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale de L'Aquila, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Civitella del Tronto, li 04.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fabrizio Verticelli)



COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Io sottoscritto _____ Messo Comunale
di Civitella del Tronto, certifico di aver notificato l'atto che precede al
sig. _____

residente in _____

mediante:

consegna di copia nelle mani di _____

qualificatosi come _____

raccomandata A.R. a termini di legge 20.11.1982 n. 890,
spedita dall'Ufficio Postale di Civitella del Tronto.

Civitella del Tronto, li.....

Il Messo Comunale

